

N. R.G. 3/2026 Concordato minore**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO***Settore procedure concorsuali*

Il Giudice delegato,

visto il ricorso per l'omologa del concordato minore promosso ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII da **Nicoli Sabrina**, C.F. NCLSRN72D58A757Y, nata a Belluno (BL) il 18/04/19721, residente in Limana (TV), via Giaon, 5, rappresentata, difesa e assistita, dall'avv. Chiara Pagotto, C.F. PGTCHR77T62L407P, giusta procura in atti;
esaminati gli atti ed i documenti, nonchè le integrazioni depositate in data 11.3.2026 rispettivamente dalla ricorrente e dall'OCC;
ha emesso il seguente

DECRETO**(art. 78 CCII)***Rilevato che*

Con ricorso ex art. 74 CCII Nicoli Sabrina ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è una consumatrice;

risultano allegati alla domanda i documenti richiesti dagli artt. 39 e 75 CCII, vale a dire:

a) il piano (cfr. ricorso depositato in data 18.2.2026) con le dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 66), concernenti i tre anni anteriori;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (cfr. doc. 5);



c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti (cfr. doc. 38);

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. doc. 6);

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (cfr. docc. 65 e 67);

f) la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 76 comma secondo CCII (cfr. doc. 7), che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. pag. 6); b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (cfr. pag. 8); c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (cfr. pag. 10); d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. pag. 10), nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pag. 24); e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (cfr. pag. 24);

g) l'integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC (cfr. pagg. 6 e ss.) indica che i seguenti soggetti finanziatori, ai fini della stipulazione delle fideiussioni, non hanno tenuto conto del merito creditizio della debitrice:

- Unicredit Spa nella stipulazione del contratto di fideiussione omnibus del 23.11.2018 (all.4) fino alla concorrenza dell'importo di Euro 663.000,00;
- Cofidi Veneziano Società Cooperativa nella stipulazione del contratto di fideiussione del 25.02.2021 fino alla concorrenza di € 40.000,00;
- Bank and Service Italia nella stipulazione dei contratti di finanziamento del 14/05/2021 assunti in coobbligazione con la società verso RCI Banque SA (ora Bank and Service Italia) e finalizzati all'acquisto di due auto aziendali, marca Dacia, tg. GE156SV e tg. HJD200, del valore di euro 16.900,00 (ammontare prestito complessivo euro 20.875,84) e di euro 18.000,00 (ammontare prestito complessivo euro 22.054,74);
- Cassa di Risparmio di Bolzano Spa nella stipulazione del contratto di fideiussione 13.06.2022 fino alla concorrenza dell'importo di Euro 91.000,00;
- Cassa di Risparmio di Bolzano Spa nella stipulazione del contratto di fideiussione 07.07.2022 fino alla concorrenza dell'importo di Euro 52.000,00;



- Cassa di Risparmio di Bolzano Spa nella stipulazione del contratto di fideiussione 07.07.2022 fino alla concorrenza dell'importo di Euro 20.000,00;

il passivo ammonta ad euro **803.592,01** e risulta così composto, al netto della post prededucibile a titolo di compenso dell'OCC stimato pari ad euro 13.664,43:

Creditore	Privilegio	Chirografo
UNICREDIT SPA	36.869,91	
CASSA DI RISPARMIO DIBOLZANO	483.731,85	
MCC - finanziamento Cofidi	36.318,08	470,70
CODIFI VENETO		4.060,99
AGOS-DUCATO		20.771,11
KREOS SPV		206.960,80
RCI BANQUE SA		31.337,79
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	11.534,53	2.551,38
INPS	5.854,78	

L'attivo ammonta ad euro 127.606,77 e risulta così composto:

- euro 52.906,77 provenienti da reddito da lavoro dipendente della ricorrente;
- euro 74.700,00 provenienti da finanza esterna;

considerato che il piano

a. prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile (aumento stimato per euro 52.906,77) la soddisfazione dei creditori, suddivisi in sette classi, prevedendo i seguenti pagamenti:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Creditori prededucibili euro 13.664,43 (stimati) | 100% |
| 2. | Creditori prelatizi ipotecari con garanzie di terzi | pagamento di euro |
| | 7.761,70 pari al 7,65%; | |
| 3. | Creditori prelatizi ipotecari senza garanzie di terzi | pagamento di euro |
| | 64.777,30 pari al 53,65% | |
| 4. | Credito di MCC | 100% per euro |
| | 6.318,08 | |
| 5. | Creditori con privilegi diversi | 100% per euro |
| | 17.389,35 | |
| 6. | Creditori chirografari | 4.992,24 pari allo |
| | 0,76% | |
| 7. | Credito di MCC al chirografo | euro 7,76 pari allo |
| | 0,76%; | |



b. indica in modo specifico tempi e modalità di pagamento:

- classi 2 e 3: euro 25.000,00 entro tre mesi dall'omologa tramite finanza di terzo; euro 74.700,00 mediante pagamenti mensili di euro 900,00 per 13 mensilità per 6 anni e 5 mesi;
- classe 4: *an* e *quantum* dipendono da esito della Liquidazione giudiziale NB & Partners Srl;
- classe 5: pagamento in unica soluzione entro 3 mesi dall'omologa tramite finanza di terzo, oltre interessi;
- classi 6 e 7: pagamento in unica soluzione entro 3 mesi dall'omologa.

c. prevede la suddivisione dei creditori in classi, ed un'apposita classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi [classe 2];

d. prevede altresì che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca vengano soddisfatti non integralmente, assicurandone il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi ex art. 75 comma secondo CCII e ritenuto che la circostanza che oggetto della vendita siano quote di beni indivisi, nonché l'occupazione dell'immobile abitativo sito in Limana da parte del comproprietario e del suo nucleo familiare, unitamente alla necessità di sanare le difformità edilizie riscontrate ed evidenziate in perizia (cfr. pag. 1 integrazione OCC in data 10.3.2026) giustifichino di considerare quale valore di mercato, quello stimato dal perito con una riduzione del 20%;

e. prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'immobile adibito ad abitazione principale ex art. 72 co. 2bis CCII;

considerato che:

non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII¹, ritenendosi che i limiti dimensionali si applichino esclusivamente al debitore "impresa minore" come qualificata dall'art. 2 comma 1) lett. d) CCII e non al debitore persona fisica;

il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni e vi è in atti l'attestazione dell'OCC che il credito

¹ Art. 77 *Inammissibilità della domanda di concordato minore* 1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.



garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori ex art. 75 comma terzo CCII (cfr. pag. 26);

ritenuto che

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore pag10) ed il suo stato di insolvenza;

non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;

la domanda appaia ammissibile;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **Nicoli Sabrina**, C.F. NCLSRN72D58A757Y, nata a Belluno (BL) il 18/04/19721, residente in Limana (TV), via Giaon, 5;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale – area “Crisi da sovraindebitamento” e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, AVVERTENDOLI che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso



alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma terzo CCII; e DISPONENDO che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. AVVERTENDOLI che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 comma terzo CCII.

ONERA

l'OCC di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78 comma primo CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78 comma terzo CCII.

Belluno, 13 marzo 2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Irene Colladet

